



**CONVENZIONE TRA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E ASST
LECCO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DI ORTOPEDIA DA SVOLGERSI PRESSO IL PRESST DI LIVIGNO**

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, in atto rappresentato dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede

E

ASST Lecco, con sede in Lecco, Via dell'Eremo n. 9/11, codice fiscale e partita IVA 03622120131, rappresentata per il presente atto dal Direttore U.O.C. Affari Generali Avv. Luisa Fumagalli, su delega del Direttore Generale

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco assicura l'attività specialistica di Ortopedia, in favore dell' **Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** tramite l'équipe medica dell' U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Lecco, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata mediante un numero stimato, complessivamente per tutta la durata della convenzione, pari a n. 35 accessi di 6 ore al giorno, dalle ore 12,00 alle ore 18,00, che dovranno essere concordati tra i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, da svolgersi presso il Presidio Socio Sanitario Territoriale di Livigno.



Art. 3

Per l'attività di cui trattasi verranno riconosciuti i seguenti compensi:

- compenso di Euro 500,00 ad accesso;
- alloggio in Livigno gratuito in appartamento.

Art. 4

L'ASST Valtellina e Alto Lario è tenuta ad inviare all' ASST di Lecco entro il giorno 15 di ogni mese il calendario degli accessi (giorni ed orario) relativi al mese precedente. Tale documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail protocollo@asst-lecco.it o all'indirizzo PEC protocollo@pec.asst-lecco.it.

L'ASST di Lecco fatturerà le prestazioni erogate mensilmente.

L'ASST Valtellina e Alto Lario che fruisce dell'attività specialistica in argomento, dovrà accreditare gli importi dovuti all' Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 5

L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà a proprie spese alla stipula di idonea copertura assicurativa per i danni arrecati dai consulenti in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, con esclusione di rivalsa nei confronti degli stessi, escluso il caso di dolo o colpa grave. E' in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco.

Art. 6

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle

normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell' ASST di Lecco comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui l' ASST Valtellina e Alto Lario è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Per tali dati l'ASST Valtellina e Alto Lario designa l'ASST di Lecco quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 7

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scade il 31.12.2019, con possibilità di rinnovo da concordarsi preventivamente tra le parti, previa espressa richiesta dell' ASST Valtellina e Alto Lario.



Art. 8

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 15 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 9

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR26/04/1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, all'imposta di bollo con onere a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

Art. 10

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ASST Valtellina e Alto Lario
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Carlo Maria Iacomino)

Per ASST Lecco
Il Direttore U.O.C.
Affari Generali

(Avv. Luisa Fumagalli)

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 10 "Foro Competente".

Per ASST Valtellina e Alto Lario
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Carlo Maria Iacomino)

Per ASST Lecco
Il Direttore U.O.C.
Affari Generali

(Avv. Luisa Fumagalli)